numero Bellinzona

1

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6

588

Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch 6 febbraio 2019

Repubblica e Cantone Ticino

# Il Consiglio di Stato

cl

Dipartimento federale di giustizia e polizia Palazzo federale ovest 3003 Berna

Anticipato per e-mail: kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch

Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi

Gentili signore, Egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Teniamo innanzitutto a sottolineare le osservazioni espresse in occasione della procedura di consultazione per il progetto di legge e che poi il processo politico a livello federale non ha comunque saputo tenere sufficientemente in considerazione.

Ribadiamo nuovamente che le misure aggiuntive volute dalla direttiva europea non apportano, a nostro avviso, una plusvalenza concreta allo scopo che quest'ultima si è prefissata, ovvero quello di lottare contro il terrorismo e l'utilizzo abusivo delle armi. Si ritiene che la vigente legislazione federale in materia di armi sia già sufficientemente restrittiva. Lo dimostra pure il fatto che molte delle misure previste dalla direttiva sono già compatibili con le disposizioni attualmente in vigore. Le ulteriori e aggravanti misure proposte sono un semplice palliativo e non andranno a colpire i veri obiettivi, bensì le persone che oggigiorno agiscono nella legalità. Le armi da fuoco con le quali vengono perpetrati gli attacchi terroristici sono di regola armi acquisite illegalmente, mentre le restrizioni che si vogliono imporre andrebbero a penalizzare solamente i cittadini che detengono o desiderano detenere armi in modo legale.

Per il Canton Ticino si stima che l'aumento del carico di lavoro per il preposto servizio della Polizia cantonale, in seguito al recepimento della direttiva UE nella legislazione federale, sarà considerevole in quanto bisognerà prevedere un importante aumento di controlli preventivi ed effettivi.

Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni sull'ordinanza.

## Considerazioni generali

A titolo generale, nonostante alcune delle misure proposte rappresentino a nostro avviso dei provvedimenti prettamente illusori, si ritiene che le modifiche apportate siano in linea e proporzionate con le nuove disposizioni adottate a livello di legislazione federale.



## Considerazioni sulla formulazione dei singoli articoli

## Art. 5a

Suscita qualche perplessità il modo in cui le armi da fuoco a percussione centrale vengono considerate "dotate di un caricatore ad alta capacità". In primo luogo tale soluzione ha il difetto di apparire troppo astratta e aleatoria nell'applicazione concreta, ciò che, a mente dello scrivente, provocherà non poche complicazioni agli agenti di polizia che dovranno eseguire i controlli sul campo. Secondariamente, si ritiene che la lett. b, relativa alle condizioni di custodia, e la lett. c, concernente il trasporto, vadano oltre quanto previsto dalle nuove disposizioni della legge federale e dalla direttiva UE. La legge stabilisce unicamente che rientrano nella categoria A7 le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore che può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, o più di 10, nel caso delle armi da fuoco portatili. Essa non prevede però che si possa precisare a livello di Ordinanza in quali circostanze si considera che un'arma sia dotata di un caricatore ad alta capacità. Ad ogni modo le condizioni di cui alle lett. b e c sono superflue dal momento che nemmeno la direttiva UE sulle armi prevede che la semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte, non determina la classificazione dell'arma da fuoco in una categoria. Si ritiene pertanto che solamente la condizione di cui alla lett. a possa determinare o meno se un'arma da fuoco semiautomatica a percussione centrale sia dotata di un caricatore ad alta capacità.

Subordinatamente, qualora questa proposta non debba venir considerata, si auspica che nel rapporto esplicativo la *ratio legis* venga maggiormente precisata, fornendo una spiegazione più dettagliata circa condizioni di custodia (lett. b) e di trasporto (lett. c). Dai documenti ricevuti non si riesce infatti a comprendere se "custodita insieme" sia da interpretare come custodita nella medesima cassaforte o nel medesimo edificio. Analogamente, non è dato a sapere se la nozione di "trasportata insieme" sia da intendere come trasporto effettuato nel medesimo veicolo a prescindere dal fatto che siano tenute separatamente (alla stregua di quello che avviene per il trasporto di armi e munizioni ex art. 28 cpv. 2 LArm) o se, per sfuggire all'applicazione di tale articolo, sia sufficiente trasportare arma e caricatore nel medesimo veicolo ma in maniera separata.

# Art. 13e

Mal si comprende lo scopo e l'utilità di dover determinare già al momento del rilascio dell'autorizzazione eccezionale quale tipo di prova un tiratore intende fornire (appartenenza a una società di tiro oppure la prova della pratica regolare del tiro) se è comunque possibile optare successivamente per l'altro tipo di prova. Sarebbe sufficiente indicare nelle condizioni dell'autorizzazione eccezionale che dopo cinque, rispettivamente dieci anni andrà presentata una o l'altra prova, così che il richiedente ne sia reso ulteriormente attento.

# Art. 13f

## cpv. 1

È previsto che per dimostrare l'appartenenza ad una società si potrà presentare la relativa licenza di tiro o un estratto dal sistema di gestione soci federale. È quindi necessario tener conto che, oltre alla Federazione sportiva svizzera di tiro, vi sono anche altre federazioni di tiro riconosciute a livello nazionale. Ci si domanda se non sia discriminatorio escludere a priori queste ulteriori federazioni, prevedendo che unicamente la Federazione sportiva svizzera di tiro possa rilasciare questo tipo di licenze e che venga tenuto conto unicamente del loro sistema di gestione dei soci. Riteniamo quindi auspicabile che vengano tenute in considerazione le licenze e i sistemi di gestioni soci di tutte le federazioni nazionali.

# cpv. 2

Considerato che per l'autorità cantonale risulterebbe troppo oneroso dover verificare anche l'eventuale competenza della persona responsabile, si ritiene che tale norma potrà dare adito ad abusi. Di conseguenza è piuttosto verosimile che la verifica dell'effettiva autorizzazione di una persona a vidimare attestazioni o moduli relativi alla pratica regolare di tiro non venga fatta.



## Art. 13h

Si ritiene auspicabile precisare maggiormente quali siano i criteri per determinare quando una persona possa essere considerata un collezionista, così da avere uniformità tra i cantoni.

### Art. 30a

Come già espresso in occasione della consultazione riguardante la modifica della Legge federale, si ribadisce che tale norma obbliga di fatto l'autorità cantonale a tenere un doppione della contabilità del commerciante. Questo non apporta nessun valore aggiunto dal momento che la preposta autorità, attualmente, ha già la facoltà di controllare la contabilità del commerciante in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario. Ciò creerà inoltre ai Cantoni una mole di lavoro non indifferente.

Detto questo, è importante puntualizzare che la norma in questione non potrà essere applicata correttamente fintanto che non vi sarà a disposizione dei Cantoni un adeguato supporto elettronico che permetterà di automatizzare la ripresa dei dati. Sarebbe quindi più sensato mantenere lo status quo sino a quando il supporto elettronico non sarà pronto.

Inoltre va considerato il fatto che, non dovendo più ricevere la contabilità in formato cartaceo firmato, vi potrebbero essere possibili abusi.

## Art. 71

La soluzione proposta da questo articolo tocca un aspetto delicato e di una certa importanza. Da quanto emerge dal rapporto esplicativo (cfr. pag. 4 "Notifica del possesso già in atto") si evince infatti che la situazione acquisita sarà garantita e che pertanto i requisiti non dovranno essere verificati a posteriori. A nostro modesto parere tale modo di procedere mal si addice allo scopo che perseguono tanto la legislazione federale quanto le nuove direttive UE, ovvero quello di prevenire l'impiego abusivo di armi e di garantire una maggior sicurezza. Non è infatti concepibile che l'autorità cantonale competente in materia di armi non debba verificare se una persona che annuncia di essere in possesso di un'arma, peraltro considerata vietata nella nuova legislazione, disponga o meno dei requisiti di legge. Tale verifica costituisce lo strumento principale in materia di prevenzione ed è quindi uno dei compiti fondamentali che l'autorità cantonale è chiamata ad assolvere. Per quanto riguarda il nostro Cantone possiamo pertanto sin d'ora affermare che le verifiche concernenti i requisiti di leggere verranno sistematicamente effettuati in tutti i casi.

## Ripercussioni per i cantoni

Presidente

Slaudio Zali

In particolare, in relazione all'obbligo di comunicazione elettronica all'autorità cantonale da parte dei titolari di patente di commercio di armi, non è ancora ben chiaro quali siano le possibili ripercussioni a livello di onere lavorativo per la citata autorità. Questo è dovuto all'incertezza legata al progetto che si vuole sviluppare a livello federale e alle poche informazioni ricevute in merito.

Si ribadisce, oltre a ciò, che per il nostro Cantone sulla base delle valutazioni fino a ora effettuate, si ipotizza un aumento del carico di lavoro con relativa possibile necessità di un aumento degli effettivi.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

/

And ab Caturi

Il Cancelliere:



# Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch).
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.